



ISTITUTO COMPRESIVO DI SAN FELICE SUL PANARO

C.F. 82003010368 - C.M. MOIC81900N

e.mail: moic81900n@istruzione.it – moic81900n@pec.istruzione.it

Via Martiri della Libertà, 151 - Tel. 0535/84141 - Fax 0535/85243

41038 San Felice Sul Panaro (Mo)

www.icsanfelice.gov.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. Per qualsiasi fattispecie non riportata esplicitamente nei seguenti articoli, è necessario riferirsi allo "Statuto" sopra richiamato.

Il Regolamento è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto, pertanto valgono per esso le medesime procedure per eventuali modifiche.

ART. 2 – PREMESSA

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Nell'accertamento delle responsabilità comportanti sanzioni disciplinari vanno distinte le situazioni occasionali o le mancanze determinate da circostanze fortuite, dalle mancanze gravi che denotino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui e pregiudizievole al buon andamento delle lezioni.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per gravi mancanze commesse fuori da scuola e che abbiano avuto notevole ripercussione nella comunità scolastica.

ART. 3 – DIRITTI DEGLI STUDENTI

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale, professionale e civica qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

Ogni studente ha diritto:

- alla libera e responsabile espressione del proprio pensiero;
- al riconoscimento della libertà di coscienza, culturale e religiosa;
- alla tutela della propria personalità in tutti i suoi aspetti;
- di servirsi delle strutture, delle attrezzature, dei libri della biblioteca e dell'altro materiale, di cui è fornita la scuola, compatibilmente con le esigenze delle varie classi, previa autorizzazione e sotto il controllo del personale docente;
- di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Art. 4 – Doveri degli Studenti

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Gli alunni hanno il dovere:

- A. di mantenere un comportamento corretto e responsabile;
- B. di rispettare l'orario;
- C. di accedere alle aule e di uscirne in ordine, accompagnati dai rispettivi insegnanti.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'Istituto.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Sono tenuti a mantenere l'ordine e la pulizia in tutta l'area scolastica, anche come forma di rispetto per la dignità e il lavoro del personale adibito a tale scopo.

Gli studenti sono tenuti a curare la pulizia della propria persona e dell'abbigliamento nel rispetto delle più elementari norme di igiene e decoro.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

ART. 5 – MANCANZE DISCIPLINARI

I comportamenti contrari ai doveri di cui all'articolo 4 configurano mancanze disciplinari. In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

- A. ritardo ripetuto e non motivato alla prima ora di lezione o al rientro dell'intervallo;
- B. assenze ripetute sistematiche (con regolare cadenza), assenze non giustificate;
- C. mancanza di regolarità nelle comunicazioni scuola/famiglia (non far firmare e/o non consegnare le comunicazioni, le verifiche, ecc.);
- D. dimenticanza del libretto delle comunicazioni scuola-famiglia in caso di sanzioni disciplinari;
- E. falsificare la firma dei genitori e/o dei docenti, contraffare i voti
- F. negligenze nell'assolvimento degli impegni di studio (ripetute mancanze del materiale scolastico, non rispetto delle consegne a casa, non rispetto delle consegne a scuola, rifiuto di svolgere il compito assegnato e rifiuto di collaborazione, ecc);
- G. comportamento non educato e non rispettoso nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale ATA, dei compagni e di ogni altra persona presente a scuola (linguaggio e/o gesti irrispettosi e offensivi; disturbo delle lezioni/attività; ...)
- H. aggressione/violenza verbale/fisica/psicologica; reati e compromissione dell'incolumità delle persone (di questa fattispecie fanno parte anche le riprese fotografiche e video che violano la privacy); minacce;
- I. utilizzo del telefonino o altre apparecchiature non destinate alla didattica; possesso di materiale improprio e pericoloso;
- J. mancanza di rispetto nei confronti di arredi, strutture, strumentazioni, sussidi didattici della scuola e dei compagni e ambienti ad esso collegati (danneggiamento volontario o colposo);
- K. inosservanza delle norme di sicurezza (uso improprio di mezzi di locomozione, ...); inosservanza delle normative (fumare nei locali della scuola e relativi spazi esterni)
- L.

Art. 6 – Sanzioni

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all'articolo 4, comportamenti esplicitati all'articolo 5, comportano la possibilità di irrogare da parte degli organi di cui all'articolo 7 le seguenti sanzioni:

- A. richiamo verbale;
- B. annotazione sul diario;
- C. annotazione sul libretto dello studente;
- D. annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia sul diario;
- E. sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e consegna degli stessi direttamente alla famiglia;
- F. comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera;
- G. esclusione da attività didattiche (viaggi e visite d'istruzione, ecc);
- H. allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;
- I. allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;
- J. allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi;
- K. convocazione telefonica della famiglia;
- L. allontanamento immediato dello studente dalla scuola con convocazione della famiglia;

Costituiscono provvedimenti educativi accessori complementari alla sanzione irrogata:

- I. consegna di elaborato da svolgere in classe e/o a casa
- II. risarcimento/riparazione del danno;

III. affidamento ad attività di carattere sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le tabelle allegate al presente regolamento, di cui sono parte integrante, stabiliscono in base alla mancanza e alla sua gravità la sanzione da irrogare e l'eventuale provvedimento educativo accessorio.

ART. 7 – ORGANI COMPETENTI

L'irrogazione delle sanzioni, a seconda della gravità, compete a differenti organi della scuola in particolare:

- il singolo docente e il dirigente scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all'articolo 6 dalla lettera A alla lettera E;
- Il coordinatore di classe può irrogare le sanzioni di cui all'articolo 6 lettere K e L;
- il Consiglio di Classe nella sua composizione allargata a tutte le componenti, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora vi sia il genitore dello studente sanzionato), può irrogare le sanzioni di cui all'articolo 6 dalla lettera G alla lettera H;
- il Consiglio di Istituto, fatto salvo il dovere di astensione, può irrogare le sanzioni di cui all'articolo 6 lettere I e J

ART. 8 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

- I. contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente Scolastico;
- II. esercizio del diritto di difesa da parte dello studente;
- III. decisione dell'organo competente.

Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto all'organo deputato a decidere sulla mancanza.

Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica ove vi siano le condizioni per poter intraprendere tale strada (es. disposizione di personale atto a seguire l'attività)

In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione alla famiglia, a cura del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe.

ART. 9 – ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.

Dell'Organo di garanzia fanno parte: un docente designato dal consiglio d'Istituto e due genitori individuati dal Consiglio di Istituto tra i rappresentanti eletti dai genitori, su indicazione degli stessi rappresentanti. È presieduto dal Dirigente Scolastico. Dura in carica due anni scolastici. Devono essere previsti membri supplenti (1 genitore e 1 docente) qualora i membri effettivi fossero coinvolti nel procedimento su cui si discute il ricorso.

L'organo di garanzia di cui al comma precedente decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

L'Organo di Garanzia decide in camera di consiglio dopo aver sentito le ragioni di chi ha presentato l'impugnazione e del rappresentante dell'organo che ha irrogato la sanzione. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti: le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Allegato A – Tabella mancanze disciplinari-sanzioni

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE	PROCEDIMENTO
Ritardo ripetuto e non motivato (art. 5 lettera A)	Richiamo verbale (art. 6 lettera A)	Docente e/o dirigente scolastico	Contestazione formulata contestualmente dal docente, non viene data nessuna comunicazione preventiva
	Dopo 3 volte: annotazione sul diario (art. 6 lettera B)	Docente e/o dirigente scolastico	Contestazione formulata contestualmente dal docente, non viene data nessuna comunicazione preventiva
	Alla prima infrazione dopo 2 annotazioni: annotazione sul libretto dello studente (art. 6 lettera C)	Docente e/o dirigente scolastico	Contestazione formulata contestualmente dal docente, non viene data nessuna comunicazione preventiva
Assenze ripetute sistematiche (art. 5 lettera B)	Dopo 3 assenze: annotazione sul libretto dello studente (art. 6 lettera C) e convocazione della famiglia	Coordinatore di Classe	Contestazione formulata contestualmente dal docente, non viene data nessuna comunicazione preventiva
	In caso di successive assenze: comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera (art.6 lettera F)	Coordinatore di classe	Contestazione formulata contestualmente dal coordinatore, non viene data nessuna comunicazione preventiva
Assenze non giustificate (art. 5 lettera B)	Richiamo verbale (art. 6 lettera A)	Docente e/o dirigente scolastico	Contestazione formulata contestualmente dal docente, non viene data nessuna comunicazione preventiva
	Dopo il 3 giorno senza aver portato la giustificazione: annotazione sul libretto dello studente (art. 6 lettera C) e convocazione della famiglia (art.6 lettera K)	Coordinatore di classe	Contestazione formulata contestualmente dal docente, non viene data nessuna comunicazione preventiva
	Alla terza volta che si percorre l'iter dei punti precedenti: comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera (art.6 lettera F) e avvio iter per allontanamento dalla scuola fino a 15gg (art. 6 lettera H)	Coordinatore di classe/Consiglio di Classe	Comunicazione preventiva di avvio del procedimento di allontanamento dello studente
Mancanza di regolarità nelle comunicazioni scuola/famiglia (art. 5 lettera C)	Richiamo verbale (art. 6 lettera A)	Docente e/o dirigente scolastico	Contestazione formulata contestualmente dal docente, non viene data nessuna comunicazione preventiva
	Dopo 3 volte: annotazione sul diario (art. 6 lettera B)	Docente e/o dirigente scolastico	Contestazione formulata contestualmente dal docente, non viene data nessuna comunicazione preventiva
Negligenze nell'assolvimento degli impegni di studio (art. 5 lettera F)	Alla prima infrazione dopo 2 annotazioni: annotazione sul libretto dello studente	Coordinatore di Classe	Contestazione formulata contestualmente dal docente, non viene data nessuna comunicazione preventiva

	(art. 6 lettera C) con convocazione della famiglia (art.6 lettera K)		
Dimenticanza del libretto delle comunicazioni scuola-famiglia in caso di sanzioni disciplinari (art. 5 lettera D)	Richiamo verbale (art. 6 lettera A)	Docente e/o dirigente scolastico	Contestazione formulata contestualmente dal docente, non viene data nessuna comunicazione preventiva
	Dopo 2 volte: annotazione sul diario (art. 6 lettera B) e convocazione della famiglia (art.6 lettera K)	Coordinatore di classe	Contestazione formulata contestualmente dal docente, non viene data nessuna comunicazione preventiva
	Alla successiva infrazione: : comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera (art.6 lettera F)	Coordinatore di classe	Contestazione formulata contestualmente dal docente, non viene data nessuna comunicazione preventiva
Falsificare la firma dei genitori e/o docenti o contraffare i voti (art. 5 lettera E)	Annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia (art. 6 lettera D)	Docente e/o dirigente scolastico	Contestazione formulata contestualmente dal docente, non viene data nessuna comunicazione preventiva
	In caso di reiterazione (2 volte): comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera (art.6 lettera F)	Coordinatore di classe	Contestazione formulata contestualmente dal docente, non viene data nessuna comunicazione preventiva
Comportamento non educato e non rispettoso nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale ATA, dei compagni e di ogni altra persona presente a scuola (art. 5 lettera G)	Annotazione sul libretto dello studente (art. 6 lettera C) e annotazione sul registro di classe (art. 6 lettera D)	Docente e/o dirigente scolastico	Contestazione formulata contestualmente dal docente, non viene data nessuna comunicazione preventiva
	<i>Formulazione delle scuse da parte dello studente</i>		
	Se reiterato (2 volte): avvio iter per allontanamento dalla scuola fino a 15gg (art. 6 lettera H)	Consiglio di Classe	Comunicazione preventiva di avvio del procedimento di allontanamento dello studente
Aggressione/violenza verbale/fisica/psicologica; reati e compromissione dell'incolumità delle persone (art. 5 lettera H)	Annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia (art. 6 lettera D)	Docente e/o dirigente scolastico	Contestazione formulata contestualmente dal docente, non viene data nessuna comunicazione preventiva
	In casi gravi: allontanamento immediato dello studente dalla scuola con convocazione della famiglia (art. 6 lettera L) e/o): avvio iter per allontanamento dalla scuola fino a 15gg (art. 6 lettera H)	Consiglio di Classe	Comunicazione preventiva di avvio del procedimento di allontanamento dello studente
	<i>Affidamento ad attività di carattere sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica</i>		

Utilizzo telefonino o altre apparecchiature non destinate alla didattica (art. 5 lettera I)	Annotazione sul diario (art.6 lettera B) e sequestro dell'apparecchiatura (art. 6 lettera E)	Docente e/o dirigente scolastico	Contestazione formulata contestualmente dal docente, non viene data nessuna comunicazione preventiva
	Alla seconda volta: Annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia (art. 6 lettera D)	Coordinatore di classe	Contestazione formulata contestualmente dal docente, non viene data nessuna comunicazione preventiva
Mancanza di rispetto nei confronti di arredi, strutture, strumentazioni, sussidi didattici della scuola e dei compagni e ambienti ad esso collegati (danneggiamento volontario o colposo) (art. 5 lettera J)	Annotazione sul libretto dello studente (art. 6 lettera C)	Docente e/o dirigente scolastico	Contestazione formulata contestualmente dal docente, non viene data nessuna comunicazione preventiva
	<i>Lo studente deve risarcire il danno</i>		
	Se grave, a seconda della gravità: annotazione sul registro di classe (art. 6 lettera D) O Allontanamento immediato dello studente dalla scuola con convocazione della famiglia (art. 6 lettera L) e/o) avvio iter per allontanamento dalla scuola fino a 15gg (art. 6 lettera H)	Coordinatore di classe/Consiglio di Classe	Comunicazione preventiva di avvio del procedimento di allontanamento dello studente
	<i>Lo studente deve risarcire il danno</i>		
inosservanza delle norme di sicurezza ; inosservanza delle normative (fumare nei locali della scuola e relativi spazi esterni) (art. 5 lettera K)	Annotazione sul libretto dello studente (art. 6 lettera C)	Docente e/o dirigente scolastico	Contestazione formulata contestualmente dal docente, non viene data nessuna comunicazione preventiva
	Se grave: annotazione sul registro di classe (art. 6 lettera D)	Docente e/o dirigente scolastico	Contestazione formulata contestualmente dal docente, non viene data nessuna comunicazione preventiva
	In caso di reiterazione (2 volta) avvio iter per allontanamento dalla scuola fino a 15gg (art. 6 lettera H)	Consiglio di Classe	Comunicazione preventiva di avvio del procedimento di allontanamento dello studente

NOTE:

1. In caso di 3 annotazioni sul registro (art.6 lettera D) viene irrogata la sanzione di esclusione dalle attività didattiche (art. 6 lettera G) dal Consiglio di Classe
2. In caso di reiterazioni di atti che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni (art. 6 lettera H) possono essere irrogate le sanzioni di cui all'articolo 6 lettere I e J dal Consiglio di Istituto

